

provincia

Provincia di Treviso

comune

Comune di Ponzano Veneto

titolo progetto

**Servizio di redazione del progetto definitivo,
AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1°
LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.**

committente

Comune di Ponzano Veneto

Via G.B. Cicogna

31050 Ponzano Veneto (TV)

progettista

bfA+

architettura design ingegneria

ing. Mauro Bellinzani

studio bfA+ architettura design ingegneria

via mons. P. Artico n. 25, 31046 Oderzo (TV)

fase progetto

PROGETTO DEFINITIVO

titolo elaborato

capitolato speciale d'appalto contrattuale

Tavola

13.CSACON

revisione

A

Servizio di redazione del progetto definitivo, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.

VERIFICA DOCUMENTO

titolo progetto/job title

Servizio di redazione del progetto definitivo, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.

titolo elaborato/document title

capitolato **speciale d'appalto contrattuale**

codice elaborato/document code

18_382_CSACON

file reference

13.CSACON.A_capitolato speciale d'appalto contrattuale.doc

revisione/revision

A	2019/05/03	emissione	CO	MB	MB	MB	13.CSACON.A_capitolato speciale d'appalto contrattuale.doc
rev.	data	modifica	richiesto	redatto	verificato	validato	file
rev.	date	modification	asked	prepared	checked	approved	file

bfA+ considers this document privileged, confidential and of great economical value.

Any dissemination, copy, re-transmission, divulgation to third party or to competitors all over the world or other use of it in full/partially is prohibited without prior consent of bfA+.

**Progetto: AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO
FUNZIONALE -AMPLIAMENTO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per Lavori	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.333.390,80
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 69.283,68
Totale lavori	€ 2.402.674,48

Per Progettazione Esecutiva	
Totale importo soggetto a ribasso d'asta	€ 47.405,00

Totale importo	€ 2.450.079,48
-----------------------	-----------------------



CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO-DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all' AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE - AMPLIAMENTO.

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono descritti ed evidenziati negli elaborati del progetto definitivo, incluso il presente Capitolato Speciale d'Appalto e condizioni contrattuali.

Art.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per lavori e progettazione dell'intera opera a base di gara è pari ad 2.450.079,48 €, come risulta dal prospetto qui di seguito allegato, in cui sono riportati gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro:

N° ORDINE	Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri.		Importo complessivo di ogni categoria di lavori in € compresi oneri sicurezza	Incidenza categoria sul totale in %	Incidenza manodopera sul totale al netto degli oneri per la sicurezza	
1)	Opere a misura		0,00	0,00	%	Importo
	Totale importo lavori a misura		0,00	0,00		
2)	Lavori a corpo					
Cat. Prev.	OG1	III	1.721.400,42	70,26 %	29,72 %	496.813,71 €
	OS3		113.614,14	4,64 %	38,97 %	42.994,81 €
	OS28		340.442,59	13,90 %	35,00 %	115.718,95 €
	OS30		227.217,33	9,27 %	33,00 %	72.819,54 €
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		47.405,00	1,93 %		
	Totale importo lavori a corpo		2.450.079,48	100,00 %		

IMPORTO LAVORAZIONI E FORTNITURE	€	2.333.390,80
ONERI PER LA SICUREZZA	€	69.283,68
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	2.402.674,48
IMPORTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€	47.405,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€	2.450.079,48

Tali importi sono dedotti dagli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente Capitolato. Gli stessi, essendo l'appalto a corpo, non potranno variare per effetto di variazioni delle quantità delle singole lavorazioni, salvo quanto specificato nel successivo articolo 5.

Gli importi dei compensi a corpo sono soggetti a ribasso d'asta.

Gli importi riportati dalla Ditta appaltatrice in sede d'offerta per lo svolgimento, l'esecuzione ed il rispetto di quanto descritto nelle associate voci di elenco, determineranno gli importi complessivi delle categorie di lavoro previste e dovranno essere in ogni caso inferiori a quanto riportato precedentemente come base d'asta. Sono quindi accettate solo offerte in diminuzione.

Art.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori da realizzare ed i servizi da assicurare sono quelli descritti sul progetto definitivo e sulla documentazione a base di gara e consistono in via esemplificativa in:

- Progettazione esecutiva dell'opera compreso l'adeguamento del piano di sicurezza (da presentare in sede di offerta)
- Realizzazione delle opere consistenti in lavori di natura edilizia completi dei relativi impianti.

Gli elaborati progettuali forniti dall'Amministrazione comprendono il progetto definitivo delle opere redatto dallo studio "bfA+ architettura design ingegneria" dell'ing. Mauro Bellinzani in Oderzo TV e i risultati delle indagini già effettuate sull'area interessata dall'intervento.

Art.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati allegati al contratto.

Art.5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Per le modifiche, nonché per le varianti si applicano le disposizioni del D.Lgs 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 106.

Resta fermo che i maggiori costi dovuti ad eventuali varianti che si rendessero necessarie per errori ed omissioni dei progetti definitivo ed esecutivo redatti a cura dell'Appaltatore, resteranno a carico dell'Appaltatore stesso.

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art.7 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo posto a base di gara, come di seguito elencati, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi, come riportato in seguito:

DOCUMENTI

00.RGEN.A_relazione generale
01.RSTR.A_relazione Calcolo Strutture
02.RGEO.A_relazione Geologica Geotecnica
03.PMAN.A_piano_Manutenzione
04.RIMP.A_relazione tecnica impianti meccanici
05.RL10.A_relazione di calcolo legge 10
06.RVVF.A_relazione tecnica antincendio
07.RIEL.A_relazione tecnica impianti elettrici
08.RCEL.A_relazione di calcolo impianti elettrici
09.VPAP.A_relazione requisiti acustici passivi.pdf
10.PSIC.A_piano di sicurezza
10.PSIC.ALL_1_stima analitica costi sicurezza
10.PSIC.ALL_2_modelli per le imprese
10.PSIC.ALL_3_cronoprogramma
10.PSIC.ALL_4_layout cantiere
11.PMAN.A_piano di manutenzione
12.SCON.A_schema di contratto
13.CSACON.A_capitolato speciale d'appalto contrattuale
14.CSAOC.A_capitolato speciale d'appalto opere edili
15.CSAIM.A_capitolato speciale d'appalto impianti meccanici
16.CSAIE.A_capitolato speciale d'appalto impianti elettrici
17.EPU_ELETTRICO.B_elenco prezzi unitari elettrico
18.EPU_MECCANICO.B_elenco prezzi unitari meccanico
19.EPU_EDILE.A_elenco prezzi unitari edile
20.CME_ELETTRICO.B_computo metrico elettrico
21.CME_MECCANICO.B_computo metrico meccanico
22.CME_EDILE.A_computo metrico edile

23. QUE.B _quadro economico
24. RIDR _VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA.A con allegati
25. QMAN.A _QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
26. RELAZIONE METODOLOGICA APPLICAZIONE CAM EDILIZIA
Asseverazione di conformità
Dichiarazione relativa all'art. 21 del dpr 503/1996
Dichiarazione circa il rispetto di tutte le prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili all'intervento.
r1301.A _rel. barriere architettoniche
Linee Vita
Scheda informativa regionale ULSS

ELABORATI GRAFICI

Progetto architettonico:

DA.00.01.A _planimetria di inquadramento
DA.00.02.A _planimetria generale
DA.00.03.A _planimetria sottoservizi NERE
DA.00.04.A _planimetria sottoservizi METEORICHE E OPERE DI MITIGAZIONE
DA.00.05.A _pianta piano terra
DA.00.06.A _pianta piano primo
DA.00.07.A _pianta piano copertura
DA.00.08.A _sezioni
DA.00.09.A _prospetti
DA.00.10.A _legge 13
DA.00.11.A _abaco muri e solai piano terra
DA.00.12.A _abaco muri e solai piano primo
DA.00.13.A _pianta controsoffitti
DA.00.14.A _sezioni di dettaglio scuola

Progetto strutturale:

DS.00.01.A _PIANTA TRAVI DI FONDAZIONE
DS.00.02.A _PIANTA ZOCCOLO DI FONDAZIONE
DS.00.03.A _PIANTA SOLAIO PIANO TERRA
DS.00.04.A _PIANTA SOLAIO PIANO PRIMO
DS.00.05.A _PIANTA SOLAIO PIANO COPERTURA
DS.00.06.A _SEZIONI STRUTTURALI
DS.10.01.A _PROSPETTI ARMATURE FILI 1-3
DS.10.02.A _PROSPETTI ARMATURE FILI 4-5
DS.10.03.A _PROSPETTI ARMATURE FILI 7-8
DS.10.04.A _PROSPETTI ARMATURE FILI A-B
DS.10.05.A _PROSPETTI ARMATURE FILI C-D
DS.10.06.A _PROSPETTI ARMATURE FILO E

Progetto impiantistico elettrico:

DEL.00.01.A_DISPOSIZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA ED IMPIANTI ESTERNI
DEL.00.02.A_PIANO TERRA - DISPOSIZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA
DEL.00.03.A_PIANO PRIMO - DISPOSIZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA
DEL.00.04.A_PIANO TERRA - DISPOSIZIONE FRUTTI DI COMANDO
DEL.00.05.A_PIANO PRIMO - DISPOSIZIONE FRUTTI DI COMANDO
DEL.00.06.A_PIANO TERRA - DISPOSIZIONE CORPI ILLUMINANTI
DEL.00.07.A_PIANO PRIMO - DISPOSIZIONE CORPI ILLUMINANTI
DEL.00.08.A_PIANO TERRA - DISPOSIZIONE IMPIANTI SPECIALI
DEL.00.09.A_PIANO PRIMO - DISPOSIZIONE IMPIANTI SPECIALI
DEL.00.10.A_DISPOSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POT. NOMINALE 66 kW - POT. DI PICCO 67 kWp
DEL.10.01.A_SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CONTATORE E-DISTRIBUZIONE SCUOLA
DEL.10.02.A_SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CONTATORE E-DISTRIBUZIONE PALESTRA
DEL.10.03.A_SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO GENERALE SCUOLA
DEL.10.04.A_SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA
DEL.10.05.A_SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO IMPIANTI MECCANICI

Progetto impiantistico termo idraulico:

DIM.00.01.A_IMP_RADIANTE_piano_TERRA
DIM.00.02.A_IMP_RADIANTE_piano_PRIMO
DIM.00.03.A_IMP_ARIA_piano_TERRA
DIM.00.04.A_IMP_ARIA_piano_PRIMO
DIM.00.05.A_IMP_ARIA_piano_COPERTURA con sezioni
DIM.00.06.A_IMP_IDRICO-SANITARIO_piano_TERRA
DIM.00.07.A_IMP_IDRICO-SANITARIO_piano_PRIMO
DIM.00.08.A_SCHEMA-IMPIANTO

Valutazione progetto vvf:

DVVF.00.01.A_planimetria generale
DVVF.00.02.A_pianta piano terra
DVVF.00.03.A_pianta piano primo
DVVF.00.04.A_pianta copertura e sezioni

d) il computo metrico estimativo;

e) le polizze di garanzia di al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;

b) il Regolamento generale, D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore ed applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

d) le Norme Tecniche di Costruzione di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 Conoscenza delle condizioni di appalto

L'appaltatore, fatto salvo quanto previsto nella procedura di affidamento dell'appalto, dovrà comunque al fine di verificare per tempo ed in contraddittorio le condizioni dei luoghi oggetto dell'appalto, onde prevenire possibili future contestazioni e, nel contempo, a garanzia di aver formulato un'offerta economica adeguata ed informata, essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e dovrà:

- a. avere esaminato il capitolato speciale di appalto;
- b. avere esaminato tutti i documenti che regolano l'appalto e in particolare gli elaborati progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale, compresi quelli della sicurezza in cantiere previsti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e il computo metrico che compongono il progetto, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare, e di avere giudicato realizzabili i cantieri e le opere;
- c. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità e della destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze delle attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, l'ubicazione di cave di prestito e di discariche di materiali e di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sullo svolgimento dei lavori e sui costi;
- d. avere accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture e interferenze come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, come linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento, anche in merito al disposto dell'art. 4 L.3 gennaio 1978 n.1 ;
- e. avere altresì attentamente visionato il computo metrico estimativo, condividendo e facendo proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che lo stesso è parte integrante del contratto, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni e forniture;
- f. di condividere, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali, senza eccezione o riserva alcuna, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel capitolato speciale di appalto, ritenendo adeguate e facendo proprie le prescrizioni e i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, e che si impegna a svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al progetto e alle esigenze dello stato dei luoghi;

- g. avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- h. avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire i lavori oggetto dell'appalto anche in presenza e in concomitanza con altre imprese anch'esse interessate ai lavori all'interno dell'area e che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell'appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti all'eventuale coesistenza di più imprese realizzatrici nell'ambito del suddetto comprensorio, compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008;
- i. avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che possono influire sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, e tali, in definitiva, da avere consentito di effettuare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;
- j. avere esaminato la durata prevista per l'esecuzione dei lavori, ritenendola coerente con la consistenza dei lavori e con le circostanze statisticamente prevedibili che potrebbero influire sulla durata effettiva degli stessi;
- k. avere verificato e accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto;
- l. accettare, nei casi previsti dalle vigenti normative, di porre in esecuzione anticipata il contratto ex art. 32 del Codice nelle more della stipulazione del medesimo;
- m. conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara e nei documenti allegati, senza condizione, eccezione e riserva alcuna.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo del presente capitolato speciale d'appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, compreso il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.LL.PP. 145/2000 per le parti applicate al presente appalto.

Art. 9 Incaricati della committente

La committente si riserva la facoltà di nominare la medesima persona in una o più delle figure seguenti attualmente previste dalla legislazione vigente.

a) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

La nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera verrà comunicata dalla committente. I compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono quelli espressamente indicati all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008.

b) direttore dei lavori

La nomina del direttore dei lavori e del personale di sorveglianza, e del loro domicilio nella prossimità dei lavori verrà comunicata all'appaltatore all'atto della consegna dei lavori.

La committente concede ampio mandato personale al direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del Procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.

In linea di massima, i suoi compiti sono:

- a. esercitare l'alta sorveglianza sui lavori a cui è preposto, in modo che risultino eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, mediante visite opportunamente cadenzate nel tempo e rimanendo a disposizione dell'appaltatore per qualsiasi chiarimento in merito all'esecuzione dei lavori stessi;
- b. esercitare la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori, e interloquire in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- c. approvare con appositi verbali, ove applicabile e su richiesta dell'appaltatore, prima della fornitura, i campioni di materiali da porre in opera, prima della fornitura degli stessi;
- d. verificare la rispondenza dei requisiti dei materiali posti in opera;
- e. svolgere tutti compiti a lui espressamente demandati dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dal D.M. n.49/2018;
- f. verificare in occasione dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per ogni inadempienza.

c) Responsabile del Procedimento e dei lavori

Il Responsabile del Procedimento di attuazione per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori nonché il responsabile dei lavori viene nominato dalla committente (artt. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) e svolge le funzioni pertinenti all'oggetto del presente appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate dal Codice e dalle linee guida n.3 dell'ANAC.

d) Collaudatore statico e tecnico-amministrativo, certificatore energetico, nonché tutti gli eventuali soggetti incaricati dalla Committente per coadiuvare la Direzione Lavori e per le verifiche in corso d'opera o a fine lavori che verranno ritenute necessarie.

Art. 10 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 145/2000, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La persona incaricata dovrà essere fornito almeno di diploma tecnico iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persona di cui ai precedenti paragrafi deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'art. 101 del D.Lgs n.50/2016 e l'art. 6 del D.M. n.49/2018, nonché gli articoli inerenti del capitolato d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018) e relativa circolare del 21/01/2019, n.7.

L'appaltatore è inoltre tenuto a rispettare quanto disposto dal nuovo regolamento comunitario CPR 305/2011 del 08 marzo 2011, recepito nelle recenti norme nazionali riguardanti la qualità e le prestazioni dei prodotti di costruzione.

L'appaltatore è tenuto a rispettare quanto disposto dalle disposizioni antincendio, DECRETO 26 AGOSTO 1992, "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", D.M. 18 MARZO 1996, "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle Norme approvate con "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" DPR 24/07/1996.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", e del D.M. 11 aprile 2013: "linee guida del MIUR per progettare l'edilizia scolastica".

L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica di cui all'Art. 4 – "Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al DM 259 del 11/10/2017 (2.5.3 Prestazioni Ambientali).

Art. 13 Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 14 Fasi di progettazione e di intervento

Il Comune di Ponzano Veneto pone a base di appalto il progetto definitivo.

Il soggetto che si aggiudica la gara per l'affidamento dei lavori dovrà produrre il progetto esecutivo composto, al minimo, dagli elaborati successivamente indicati.

Il soggetto che risulterà aggiudicatario dell'appalto dovrà fornire al R.U.P. tutti gli elaborati, nel numero di copie richieste, con l'eventuale aggiunta di ulteriori studi, analisi o particolari definizioni progettuali, qualora richiesti, per l'ottenimento di tutti i pareri e/o nulla osta, nessuno escluso, necessari alla definitiva approvazione del progetto esecutivo. Gli eventuali costi per l'acquisizione dei suddetti pareri e/o nulla osta si intendono integralmente a carico dell'aggiudicatario.

E' onere dell'appaltatore provvedere altresì all'ottenimento della certificazione di continuità idraulica per l'allaccio ad uso antincendio.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della successiva stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità ai pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti preposti sul progetto definitivo. Il progetto esecutivo, approvato dall'Amministrazione Comunale, sarà considerato per la effettiva cantierabilità dell'opera.

L'intervento seguirà le fasi previste nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

Qualsiasi variazione nelle fasi di lavoro previste dovrà essere preventivamente autorizzata dal R.U.P.

Art. 15 Contenuti tecnici del progetto definitivo

La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura dello Studio di architettura bfA+, verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui al presente capitolato, nonché per l'esecuzione dei lavori.

Costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva è stato determinato dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione definitiva.

Art. 16 Contenuti tecnici del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica.

Il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore, così come previsto dall' art. 33 del DPR 207/2010, dovrà comprendere almeno seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elementi di completamento: linee vita, serramenti, facciata ventilata, opere di controsoffittatura, ascensore, protezione da cariche atmosferiche;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) Progetto esecutivo degli allacciamenti alle reti dei servizi compreso ogni onere e pratica autorizzativa.

Il progetto esecutivo relativo agli impianti dovrà espressamente contenere il Piano manutenzione dell'impianto di ventilazione meccanica controllata con indicazione dei costi di gestione annuali.

Il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico e solare dovrà contenere il piano di manutenzione con indicazione dei costi e modalità di manutenzione, gestione e smaltimento parziale e finale.

Il progetto esecutivo dovrà inoltre prevedere l'elaborazione di dettagli costruttivi e/o schede tecniche relative al progetto strutturale ed architettonico.

Art. 17 Progettazione esecutiva: modalità e termini

Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica dell'articolo 32 del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante **entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi** decorrenti dall'ordine di servizio del R.U.P., e dovrà recepire tutte le osservazioni relative ai pareri e prescrizioni richiesti dai vari enti.

La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara, fatto salvo quanto presentato in sede di offerta; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara sempre comunque fatto salvo quanto presentato ed accettato in sede di offerta. Sono ammesse le variazioni e le modifiche qualitative e quantitative, consentite dall'art. 106 del Codice.

Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.

Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o legno ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Fanno parte delle prestazioni in appalto anche quelle finalizzate all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per legge, alla pratica catastale, richiesta CPI, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e completa. Sono compresi a carico dell'Appaltatore: pratiche per gli allacci impiantistici, quanto necessario per l'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico e la successiva procedura per l'ottenimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia, assistenza alla Direzione Lavori del progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione appaltante.

Art. 18 Approvazione della progettazione esecutiva

Ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'art. 26 del Codice, il progetto esecutivo dell'appaltatore è approvato dalla medesima Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 27 del Codice stesso, sentito il progettista del definitivo posto a base di gara. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.

Se il progetto esecutivo non risulterà validato dal RUP, per vizi, difformità, adeguamenti necessari, mancanza di pareri, ai quali l'appaltatore dovrà porre rimedio, viene concesso un tempo predeterminato per ripresentare il progetto, per la definitiva validazione. I suddetti giorni concessi per l'adeguamento del progetto saranno contabilizzati per il calcolo della penale, per ritardata consegna del progetto esecutivo.

Le tempistiche e le penali di cui ai capoversi precedenti si applicano anche alle eventuali richieste di integrazioni che potranno pervenire da tutti gli Enti chiamati ad esprimersi sul progetto esecutivo, ivi compreso il Genio Civile della Provincia Treviso.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi paragrafi.

Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a. che si discosta dalla progettazione definitiva approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c. redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma sostanzialmente diversa o in tempi superiori rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.

Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

Art. 19 Caratteristiche degli elaborati del progetto esecutivo

Tutta la documentazione del progetto dovrà essere prodotta in quattro copie cartacee e accompagnata da una copia su supporto digitale.

I disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad, mentre le relazioni e quant'altro componga il progetto sarà eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici comunali (Word, Excel, ecc.). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI.

Tutti gli elaborati di cui sopra dovranno essere consegnati anche in formato PDF.

Eventuali copie aggiuntive potranno essere richieste senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante per l'ottenimento dei necessari pareri.

Art. 20 Avvio all'esecuzione del contratto e consegna dei lavori

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale dello stesso, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.

L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, legno, acciaio o metallo.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi dell'appaltatore prima della redazione del verbale di consegna dei lavori e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Si applica altresì l'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Art. 21 Termini per l'ultimazione dei lavori

Le opere dovranno essere ultimate e consegnate entro 200 (duecento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con i ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza di quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori.

Con una periodicità di almeno **30 giorni naturali e consecutivi**, verrà eseguita da parte del direttore dei lavori una verifica sul programma dei lavori di contratto, con stesura di relativo verbale. I ritardi eccedenti i 7gg tale data, se non recuperati entro la successiva data di verifica, avranno applicata la penale pecuniaria di cui ai successivi punti e già prevista per i ritardi di cui all'art. 21.

Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole che si verifichino nel corso dei lavori non legittimano pertanto l'impresa alla richiesta di sospensioni o risarcimento del danno.

Il direttore dei Lavori può disporre l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni, come stabilito dall'articolo 12 del D.M. 49/2018.

Art. 22 Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.

La richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.

In caso di deroga per il tardivo manifestarsi di cause che impediscono l'ultimazione dei lavori in tempo utile, i termini di 30 giorni e di 10 giorni sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 23 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della

sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, D. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010, che qui formalmente viene richiamato quale norma speciale del presente C.S.A..

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Si applica altresì l'art. 10 del D.M. n.49/2018.

Art. 24 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 23 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 25 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo di contratto.

La suddetta penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- e. nella consegna della progettazione esecutiva o nell'espletamento degli adempimenti connessi come da presente capitolato.

La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

La penale di cui alla lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

In particolare, si evidenzia che il presente appalto viene affidato a seguito del contributo assegnato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n.2 del 03/01/2019, pubblicato nella G.U.R.I n.80 del 04/04/2019 e che tale contributo, tuttavia, potrà andare a buon fine esclusivamente qualora la rendicontazione dei lavori avvenga entro il 15/10/2020 e di conseguenza, pertanto, l'amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere conseguenti danni, oltre alle penali più sopra indicate, qualora i lavori per responsabilità dell'appaltatore non rispettassero le prescrizioni imposte dal soggetto finanziatore e l'Amministrazione comunale subisse una contrazione o una revoca del contributo assegnato.

Art. 26 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 27 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali può essere concessa specifica proroga a cura del RUP;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, degli allacciamenti alle reti tecnologiche salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Art. 28 Risoluzione del contratto

In caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, il direttore dei lavori o il R.U.P. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, il direttore dei lavori assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 25 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.

Si applicano le altre cause di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

CAPO IV. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata come previsto dal D.M. n. 49/2018 applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell'art.2.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'ex articolo 184 del D.P.R. 207/2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 30 Eventuali lavori a misura

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di autorizzazione con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Se tali variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

CAPO V. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31 Pagamento della progettazione esecutiva

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva come previsto dal comma 1 quater dell'art. 59 del D. Lgs 50/2016 (pagamento diretto del progettista con le modalità indicate nei documenti di gara)

Art. 32 Anticipazione e relativa fideiussione

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori viene corrisposto all'appaltatore un'anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore del contratto d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 33 Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo delle lavorazioni e forniture eseguite raggiunga un importo, al netto del ribasso contrattuale, non inferiore ad € 300.000 (euro trecentomila), al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano l'importo minimo previsto per il pagamento della rata di acconto, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dalla maturazione degli stessi, trasmettendoli tempestivamente al responsabile del procedimento il quale emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori di legge, e trasmette all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni, il corrispondente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e comunque subordinatamente alla positiva verifica della documentazione che condiziona il pagamento (regolare DURC dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti).

Qualora, si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito nei successivi commi da 8 a 11, e ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 38.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, la stazione appaltante ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al precedente comma 8, l'amministrazione committente paga d'ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione solo nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 12, in presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dei lavori, della fattura dell'appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei subappaltatori intestati all'appaltatore

Qualora l'appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 32.

La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal raggiungimento dell'importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4 comma 1 del Dlgs. 231/2002 -così come modificato dal d.lgs. 192/2012.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2.

A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori e trasmette, entro i successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1.

Il direttore dei lavori contabilizza e liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento.

Art. 34 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 5.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso, se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102, comma 4, del Dlgs 50/2016.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs 50/2016, nulla ostando, è pagata entro i successivi 60 (sessanta) giorni (termine per la verifica preordinata al pagamento ai sensi dell'art. 4, c. 4 del Dlgs. n. 231/2002, come modificato dal Dlgs. n. 192/2012) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, come previsto dall'art. 103, comma 6, del --Dlgs 50/2016. secondo lo schema di polizza tipo cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti.

Il certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

L'Appaltatore ha l'obbligo della garanzia completa del funzionamento e rendimento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni, tutte oggetto dell'appalto dall'inizio del funzionamento sino a due anni dopo la data del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile. Tale garanzia consisterà nella riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rilevasse difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc. senza diritto a compensi, sia per quanto riguarda il materiale, sia per quanto riguarda la mano d'opera, ed il modo di assicurare i requisiti richiesti per i vari impianti.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 35 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo

Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 33, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi così come determinati dal DLgs. 231/2002 così come modificato dal DLgs. 192/2012.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 34, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute spettano all'Appaltatore gli interessi così come determinati dal DLgs. 231/2002 così come modificato dal DLgs. 192/2021.

Gli interessi legali e di mora così come sopra determinati, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c.. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c, ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Art. 36 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 37 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 38 Cauzione definitiva

Come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione di cui al comma 1 è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 19/01/2018, n.31. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 19/01/2018, n.31, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 39 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R) e deve:

a) prevedere le seguenti somme assicurate:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: pari all'importo del contratto al lordo dell' I.V.A., comprese in via automatica le maggiorazioni in corso d'opera sino ad un massimo del 20% del valore iniziale;
- partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00=;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 100.000,00=;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

In particolare tale polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini previsti dalla vigente normativa, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione;

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 40 Periodo di garanzia

E' previsto un periodo di garanzia pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

Pertanto, la polizza assicurativa di cui al precedente art. 39 è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 41 Assicurazione della progettazione esecutiva

In attuazione dell'art. 24, comma 4 del Codice, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a 250.000,00 Euro (euro duecentocinquantamila/00).

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

La mancata presentazione della polizza di garanzia della progettazione esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 42 Variazioni dei lavori

Per le eventuali modifiche e varianti al contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106 del Codice dei contratti. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli elaborati di progetto che dovessero essere aggiornati in conseguenza a varianti o modifiche rese necessarie in relazione all'andamento delle opere dovranno essere prodotti a cura dell'aggiudicatario, in modo da rendere subito disponibili tutte le informazioni sulle modalità esecutive intraprese e saranno soggetti alle stesse disposizioni dei precedenti punti.

Al termine delle opere dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario tutti gli elaborati grafici in as-built relativamente alla parte architettonica, strutturale ed impiantistica: tale documentazione grafica dovrà essere corredata dai relativi dimensionamenti e relazioni in merito alle varianti apportate e dovrà essere consegnata in tempo utile al fine di procedere con i collaudi definitivi.

Art. 43 Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento del contratto.

Art. 44 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, utilizzando i prezzi ari vigenti della Stazione Appaltante o, in mancanza di questi, con i seguenti criteri:

- a) desumendoli dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Art. 45 Verifica delle lavorazioni

L'Amministrazione e/o il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni, i manufatti e le attrezzature, per verificare la rispondenza ai capitolati tecnici.

Qualora venissero riscontrate non conformità alle specifiche tecniche, l'Amministrazione e/o il Direttore dei Lavori, può rifiutare beni e manufatti, mentre l'impresa deve a sue spese sostituirli od apportare le modifiche necessarie. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e/o del Direttore dei Lavori, essere demolite e nuovamente eseguite, senza alcun onere aggiuntivo da riconoscere all'appaltatore.

Quanto detto al paragrafo precedente si applica anche ai prodotti/manufatti arrivati in cantiere, indipendentemente dal fatto che questi abbiano superato i controlli di non conformità presso gli stabilimenti di produzione.

L'appaltatore garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall' eventuale uso di brevetti, licenze o marchi di fabbrica. L'appaltatore si impegna altresì a tenere indenne la Stazione Appaltante per danni a terzi, derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali, relative all'uso di beni e prodotti di lavorazione.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.

Gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 45 del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese

consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 47 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVII I, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione delle norme di sicurezza.

Art. 48 Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

L'obbligo di cui al paragrafo precedente è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui alla lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:

- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 20, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 23.

Art. 49 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al paragrafo precedente, lettera a) le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al paragrafo precedente, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Art. 50 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto

decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 48.

Art. 51 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 52 Subappalto

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente:

- a) è vietato il subappalto per una quota superiore al 40 per cento, in termini economici, dell'importo complessivo del contratto;
- b) non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto;
- c) per le opere di cui all'art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso;

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta: i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all' articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso (in attesa di rilascio DURC e/o verifica di requisiti di ordine generale e speciale) e prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 53 Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 54 Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti. Ritardi o inadempienze

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente qualora sia accertato uno dei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nei casi diversi da quelli del precedente comma 2 l'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione i pagamenti effettuati ai subappaltatori e ai cottimisti, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti. Tale disposizione vale anche per le somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera. In caso di mancato rispetto di detto obbligo la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

CAPO X. RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 55 Riserve - Accordo bonario

Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità, così come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento DPR 207/2010 che si intendono interamente richiamati nel presente CSA.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.

Se le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.

Ai sensi dell'articolo 205, del Codice, se, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni:

a) Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo precedentemente indicato, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

b) Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

c) Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore precedentemente indicato.

d) Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto b, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto b.

e) L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 208 dl D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 56 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 55 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva:

- al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Treviso.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 57 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30 c.6 del Dlgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i

lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 58 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri "A" e "B" o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci ;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,

dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 59 Risoluzione del contratto -esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

c) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del

2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 60 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C. c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 61 Termini per il collaudo

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010.

Art. 62 Collaudo in opera

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltante può effettuare operazioni di collaudo e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Sono comunque previsti i seguenti collaudi in opera secondo le disposizioni di legge e le norme UNI EN ISO:

- requisiti della trasmittanza ai sensi Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
- requisiti di montaggio e strutturali della struttura in c.a., travi e pilastri in legno lamellare e acciaio con riferimento a:
- Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018;
- Circolare 21 gennaio 2019 n.7 " Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"
- requisiti acustici passivi dell'edificio D. P. C.M. 5/12/1997, Legge 447/95 e L. R 52/2000 e specifiche richieste prestazionali dell'opera (con riferimento al presente Capitolato Speciale d'Appalto).
- requisiti di montaggio e di funzionamento dell'impianto di Ventilazione Meccanica Controllata secondo le norme UNI di settore.
- tutte le prove previste per le legge in riferimento al sistema impiantistico;

Art. 63 Prova di tenuta delle fognature.

Constatata dalla Direzione dei Lavori la regolare esecuzione della giunzione, si procederà alla prova di tenuta delle canalizzazioni.

Essa verrà eseguita facendo riferimento alla norma UNI 1610.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad espletare tutti gli allacciamenti alle reti pubbliche (fognatura comunale, acquedotto, rete telefonica e ADSL,...), funzionamento compreso, e a produrre le relative documentazioni ed autorizzazioni.

Art. 64 Consegna dell'opera e collaudo tecnico amministrativo provvisorio e finale

L'Appaltante può prendere parzialmente o totalmente l'opera in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del Regolamento D.P.R. 207/2010 fermo restando l'obbligo di manutenzione per l'Appaltatore.

Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il D.L. redige entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite; in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno dell'appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quelli di ripristino.

L'appaltante, entro 30 giorni dalla data di consegna, attribuirà l'incarico del collaudo ad uno o più tecnici in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi (con particolare riferimento anche agli impianti tecnologici), alla loro complessità e al relativo importo.

L'organo di collaudo può disporre prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti. Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche viene eseguito in presenza del collaudatore, in contraddittorio, da soggetti espressamente incaricati dall'appaltatore e dal Responsabile del Procedimento. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell'appaltatore.

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo relative all'emissione del certificato, l'appaltatore dovrà consegnare all'appaltante in n° 3 copie cartacee e su supporto digitale degli elaborati grafici e di ogni altra documentazione utile a descrivere le strutture, gli impianti e il progetto architettonico così come effettivamente realizzati, as built, e le certificazioni di conformità prestazionali relative agli impianti e materiali utilizzati.

Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo finale provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell' Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato stesso. Il collaudo finale provvisorio avviene in presenza della Stazione Appaltante. Il fine lavori è certificato con regolare verbale controfirmato dalla Stazione Appaltante. Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture e/o le opere in oggetto.

Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, La Stazione Appaltante può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all' Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Collaudatore.

Art. 65 Collaudo finale definitivo

Il collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento. Il collaudo finale definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all' Appaltatore.

In particolare per le apparecchiature elettriche le verifiche richieste sono quelle definite dalle vigenti norme CEI.

Il collaudo deve essere eseguito con l'utilizzo della strumentazione necessaria, per la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 al punto 4.11 "Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo". Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti i dati di prova.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile. La garanzia è stabilita in 24 mesi a partire dalla data del collaudo finale definitivo favorevole degli impianti e vale anche per tutti i materiali forniti.

Art. 66 Prove di collaudo

Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio fra la D.L e l'Appaltatore e per ogni prova eseguita con esito favorevole, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le prove di collaudo finale riguarderanno nei termini di legge, il soddisfacimento dei requisiti progettuali dell'opera, requisiti progettuali specifici dell'opera sono citati nel disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere strutturali e delle opere impiantistiche.

Ogni onere e spesa per l'approntamento ed esecuzione delle prove di collaudo sono a carico dell'appaltatore.

Art. 67 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione lavori.

Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al paragrafo precedente, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO XII. NORME FINALI

Art. 68 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, per le parti applicate al presente appalto, alla parte in vigore del D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente

non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

2. Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo. Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti, che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera.
3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
4. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto.
5. La costruzione di un locale ufficio per la D.L. nell'ambito del cantiere dotato delle necessarie suppellettili (servizio igienico, arredi, linea telefonica con ADSL, stampante).
6. Le spese per l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a discrezione della D.L.) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e la D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi.
7. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori e/o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare tutti i prelievi di legge per le opere in cemento armato; l'Istituto incaricato di eseguire controlli di laboratorio e misurazioni nel corso delle prove di carico sarà indicato dalla Stazione Appaltante, restando a carico dell'appaltatore i relativi oneri economici; saranno inoltre a carico dell'appaltatore tutti le opere provvisorie e le assistenze necessarie per consentire lo svolgimento in condizioni ottimali dei collaudi in opera e finali.
8. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
9. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
10. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

11. La concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
12. Le spese per la gestione dei rifiuti in cantiere e per il loro trasporto e scarico alle discariche autorizzate di rifiuti. La gestione dei rifiuti in cantiere deve osservare la normativa di riferimento, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la nuova norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, che si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi). La produzione di rifiuti nei cantieri edili. Sono considerati rifiuti speciali ed il loro deposito temporaneo; quest'ultimo dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, intesi così come individuati con i codici CER e distinti per stato fisico (liquido, solido aeriforme). I rifiuti dovranno essere gestiti in maniera differenziata sin dall'origine, distinti per le diverse tipologie e considerando l'eventuale destinazione al recupero.
13. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
14. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
15. L'esecuzione di un' opera campione di adeguata forma e dimensione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei disegni di officina, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.
16. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
17. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
18. Le spese per individuare infrastrutture e condotte di cui al precedente punto da attraversare, spostare o rimuovere e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per la convocazione dei proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.

19. Prima di dare inizio ai lavori di scavi e demolizioni, l'appaltatore è tenuto ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei, (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature, gas metano). In caso affermativo l'appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom, PT, comuni, Consorzi, Società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, etc.) necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere accennate. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'appaltatore, rimanendo del tutto estranea l'amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
20. La conservazione ed il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere; la conservazione, a propria cura e spese, di vie e passaggi aperti al transito che venissero interessati dai lavori. Nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgeranno i lavori (previo consenso dell'Amministrazione) resta a carico dell'Impresa appaltatrice l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, nonché provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze.
21. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della Direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.
22. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
23. La pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
24. La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
25. Tutti gli adempimenti legati alla progettazione esecutiva.
26. Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante e del progettista del progetto definitivo.
27. L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori.
28. Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.

29. La richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto.
30. L'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza.
31. L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
32. L'esecuzione dei lavori che dovessero rendersi necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute durante la costruzione delle opere in appalto, nonché la progettazione e l'esecuzione degli eventuali spostamenti e ripristini funzionali delle stesse utenze e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati.
33. La manutenzione e la conservazione delle opere fino all'ottenimento del collaudo definitivo. Inoltre l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
34. L'appaltatore è tenuto a consegnare al Responsabile del Procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
35. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U. R.C) in relazione allo specifico cantiere.
36. La realizzazione ed esposizione prima dell'inizio dei lavori su idoneo supporto di almeno un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 120 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1/06/1990 n° 1729/UL curandone i necessari aggiornamenti periodici. La redazione grafica del cartello (scritte, eventuali disegni, render, ecc) sarà ad esclusiva cura della D.L.
37. La consegna su supporto cartaceo di n. 3 copie e su supporto informatico degli elaborati "as built" di tutte le opere ed impianti, nonché relativi piani di manutenzione, schede tecniche dei prodotti e dei componenti utilizzati.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai

suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. 207/2010.

Art. 69 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

1) alla tenuta delle scritture di cantiere, e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

2) a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

3) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

4) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

5) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

6) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 70 Oneri e obblighi per saggi, campionature, verifiche, collaudi

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare agli adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione senza richiedere alcuna forma di compenso oltre quelli già compresi nell'appalto.

le spese per prove, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali di costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione lavori o nel cantiere munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell' Appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;

- l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà; la redazione di elaborati progettuali di officina riferiti ad opere strutturali (struttura lignea in x-lam e legno lamellare, struttura in acciaio), tecnologiche di montaggio (impianti e tubazioni) e di finitura (infissi, rivestimenti interni ed esterni), inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.L. L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D. L. i suddetti elaborati in tempo utile ed in ogni caso prima dell'esecuzione delle relative produzioni e lavorazioni;
- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo finale, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto compreso la consegna ed il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori autorizzati ai sensi di legge;
- le spese per l'effettuazione del blower door test e di prove termografiche; · le spese e l'ottenimento dell'autorizzazione ISPEL per l'utilizzo dell'ascensore,
- le spese per tutte le prove di collaudo e campionature comunque definite nei disciplinari tecnico architettonico, strutturale ed impiantistico;
- gli oneri per il collaudo delle strutture di cui alla legge 1086/1971 e il collaudo ai sensi della legge 64/74.;
- le spese e tutti gli oneri per l'ottenimento delle certificazioni ed autorizzazioni presso gli enti competenti riguardanti l'impianto fotovoltaico e solare termico.
- S'intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali in opera e l'assistenza al collaudo tecnico amministrativo finale esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dall' Appaltante;
- quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, compresi quelli del precedente articolo, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario e alla conseguente spesa, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno eseguiti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta nel primo acconto utile.

Art. 71 Oneri e obblighi a carico della Direzione lavori

La Direzione lavori avverrà con continuità sul cantiere, dirigendo tecnicamente l'azione dell'Impresa in stretto coordinamento con le direzioni operative. In particolare saranno da effettuare le seguenti operazioni:

Verifica dell'area di cantiere, analizzando l'accessibilità, la praticabilità del layout di cantiere previsto dai piani di sicurezza e coordinamento così come integrati dai POS dell'impresa;

- Verifica della completezza della documentazione prevista dal capitolato a carico dell'Impresa;
- Verifica della validità delle autorizzazioni/pareri e delle comunicazioni di avvio del cantiere da effettuare;
- Effettuazione degli atti di DL seguendo l'evoluzione del cantiere per ogni visita sul cantiere;
- Gestione e controllo del Giornale dei lavori nel quale tutti i soggetti dell'Ufficio di DL apporranno le proprie annotazioni sull'andamento dei lavori e riporteranno le indicazioni operative impartite all'Impresa;
- Valutazione tempestiva dei rilievi mossi dall'impresa sia in termini di esplicitazione dei contenuti progettuali, che di soluzione di eventuali discordanze tra le previsioni progettuali e lo stato dei luoghi;
- Sostegno di un continuo "dialogo tecnico" improntato alla collaborazione con l'Impresa e la Committenza al fine di pervenire con tempestività ed efficienza al completamento delle opere nel rispetto dei vincoli contrattuali;
- Verifica del possesso da parte dell'appaltatore della documentazione prevista in materia di obblighi verso dipendenti (controllo mensile);
- Verifica dell'andamento del cantiere con riferimento al cronoprogramma previsto (aggiornamento mensile);
- Aggiornamento del Piano di manutenzione con integrazione dello stesso mediante la documentazione tecnica costituita tra le altre cose dai certificati di conformità, dalla documentazione depositata all'ufficio dell'ex genio civile, dai collaudi, dai certificati di provenienza e di conformità dei componenti costituenti il sistema REI, dai libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature installate (verifica trimestrale);
- Emissione degli atti contabili a seguito della maturazione delle soglie previste nel capitolato;
- Assistenza in tutte le fasi di verifica e di collaudo tecnico-amministrativo.

La D.L. dovrà organizzare la sua attività in modo da garantire la presenza continuativa sul cantiere dell'ufficio di Direzione Lavori, assicurando un controllo costante sulle attività dell'appaltatore.

La D.L. dovrà produrre un controllo quotidiano sul cantiere in modo da assolvere le prescrizioni del capitolato d'oneri, di raggiungere gli obiettivi di progetto nei tempi e nei costi previsti ed in particolare di rispettare i seguenti principi:

- tempestività nei contatti con appaltatore e committenza, garantita anche dall'ubicazione dello studio del DL;
- completezza e tempestività nelle relazioni sull'andamento dei lavori;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi (diretti o mediati attraverso la committenza).

La documentazione di cantiere viene tenuta costantemente aggiornata relativamente a:

- autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori;
- elenco delle persone e delle attrezzature presenti in cantiere con le relative certificazioni di legge;
- raccolta delle prove preliminari di cantiere e dei certificati di fabbrica;
- raccolta degli ordini di servizio;
- raccolta delle comunicazioni all'appaltatore e alla committenza;
- raccolta dei disegni "as built";
- programma dei lavori generale e di dettaglio con evidenziate le relazioni di misura degli avanzamenti;
- certificazione degli stati di avanzamento;
- raccolta delle occorrenze di danni a cose e/o persone con la documentazione relativa alle azioni intraprese;
- raccolta dei verbali delle riunioni;
- raccolta delle verifiche effettuate dalla D.L. con l'indicazione dell'opera verificata, del risultato della verifica nonché delle azioni correttive intraprese o suggerite.

Art. 72 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 73 Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 74 Conformità agli standard sociali

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato "I" al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificata mente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio la Stazione Appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 26 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 75 Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di scavo e di demolizione

Il Committente, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli al Committente

che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell'organo competente. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni non classificabili come rifiuto ai sensi della vigente normativa, sono di proprietà della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo indicato di volta in volta dalla Direzione lavori e comunque nel territorio comunale, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 76 Gestione dei rifiuti

L'appaltatore si impegna ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, ed è unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.

L'appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi interrati esistenti, al Direttore dei Lavori, al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al servizio Ambiente del Comune, che forniranno le indicazioni più opportune sul da farsi.

Art. 77 Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale DPR 13 giugno 2017, n. 120, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006 s.m.i.;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 78 Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 79 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, resistente alle intemperie e provvisto di adeguati supporti, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Sarà ad esclusiva cura della Stazione Appaltante fornire eventualmente all'appaltatore disegni, render illustrativi dell'opera da inserire nel cartello.

Il cartello di cantiere sarà da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 80 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al paragrafo precedente, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 81 Modalità di riscossione e tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al paragrafo precedente, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni del presente articolo, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni del presente articolo, lettere b) e c), se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 82 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 83 Norme e prescrizioni tecniche

Le opere, forniture e prestazioni che si intendono comprese nel prezzo di appalto dovranno essere tutte quelle occorrenti per dare la costruzione completamente finita in grado di normale utilizzo, compresa la Direzione Lavori, in conformità ai disegni allegati, alle successive disposizioni della Direzione Lavori, alle condizioni del Capitolato Generale e alle Leggi, Decreti e normative riguardanti le costruzioni scolastiche, in particolare il Decreto Ministeriale 18/12/1975, e l'abbattimento delle barriere architettoniche, (D.Lgs. 503/1996)

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per quanto non disciplinato e comunque non specificato dal presente capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- in quanto applicabili, le norme emanate dal CN.R., le norme U.N.I. e gli EUROCODICI, le norme C.L.I., le tabelle C.L.I.. U. N.L.L., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- le norme in materia di prevenzione infortuni:
- i D.P.R. 27/4/55 n. 547, il D.P.R. 1/56 n. 164 e il D.P.R. 20/3/56 n. 320;
- le norme per la prevenzione degli incendi e in particolare il DECRETO 26 AGOSTO 1992, "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", D.M. 18 MARZO 1996, "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- le norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri: Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008;
- Titolo I, Titolo II e Titolo III, Titolo V, Titolo VI, Titolo VII, Titolo VIII, Titolo IX, Titolo X, Titolo XI del D.Lgs. n. 81/2008;
- D.M. 1/4/1983 Aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- Circolare n. 22631 del 24/5/82 Istruzione per l'applicazione delle norme tecniche per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dai carichi e sovraccarichi di cui al decreto 12/2/1982;
- il d.m. 37 del 22/01/2008;
- Norme tecniche per le costruzioni- D.M. 17 Gennaio 2018.

Il progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori dovranno inoltre rispettare tutti i requisiti tecnici degli elementi costituenti l'opera, in particolar modo le prestazioni termiche dei componenti opachi e vetrati, come da relazione tecnica allegata al progetto definitivo 09_VPAP, al fine di conseguire condizioni ambientali ideali per la comunicazione verbale tra gli scolari e tra questi e l'insegnante.

L'appaltatore dovrà operare con la massima rigurosità, ponendo molta attenzione alla posa di tutti quegli elementi che concorrono al soddisfacimento dei requisiti termici ed acustici richiesti.

il tecnico
